

## Servizio



## Condizioni generali di fornitura

---

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>Art. 1 - Oggetto della fornitura</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Durata del Contratto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Recesso</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Corrispettivi e modalità di fatturazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 - Imposte e Tasse</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 - Modifiche o integrazioni al Contratto</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 - Proprietà intellettuale</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 - Riservatezza</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 - Trattamento dati personali (Legge n. 196/2003)</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 - Limitazioni di responsabilità</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 - Caso Fortuito e Forza Maggiore</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 - Sospensione del servizio</b>	<b>6</b>
<b>Art. 14 - Garanzie e manleva</b>	<b>6</b>
<b>Art. 15 - Condizione risolutiva</b>	<b>7</b>
<b>Art. 16 - Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)</b>	<b>8</b>
<b>Art. 17 - Cessione del Contratto</b>	<b>8</b>
<b>Art. 18 - Proprietà</b>	<b>8</b>
<b>Art. 19 - Legge applicabile e foro competente</b>	<b>8</b>
<b>Art. 20 - Disposizioni Varie</b>	<b>9</b>
<b>Art. 21 - Comunicazioni</b>	<b>9</b>

## Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l'Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come "Offerta") e il documento di Caratteristiche Tecniche e Livello di Servizio (di seguito anche indicato come "Allegato Tecnico") costituiscono gli elementi minimi del Contratto stipulato tra Lepida S.p.A. (nel seguito anche solamente "Lepida") e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti").

Il Contratto si intenderà, pertanto, perfezionato con l'accettazione dell'offerta da parte del Cliente, che conterrà in allegato le presenti Condizioni Generali e l'Allegato Tecnico oltre agli eventuali ulteriori allegati specifici.

Le presenti Condizioni Generali, parte integrante del Contratto, regolano i rapporti tra Lepida e il Cliente, in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura.

Quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, verrà disciplinato nell'Offerta o nell'Allegato Tecnico e, relativamente al servizio Federa, nel Protocollo di Adesione e nel documento Sistema di Governo e Linee Guida della Federazione.

## Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le parti.

## Art. 2 - Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività

I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati o attivati con le modalità e i tempi specificati nell'Offerta e nell'Allegato Tecnico.

## Art. 3 - Durata del Contratto

La durata del contratto decorre dalla Data di Consegna fino alla scadenza prevista nell'Offerta; l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato in forma scritta tra le Parti almeno tre (3) mesi prima della scadenza.

## Art. 4 - Recesso

E' escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto, esso sarà tenuto a corrispondere a Lepida il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 50% (cinquanta per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto.

## Art. 5 - Corrispettivi e modalità di fatturazione

I corrispettivi relativi alle singole attività e/o il servizio offerti verranno corrisposti a Lepida a fronte della emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all'interno nell'offerta.

In caso di ritardato pagamento, Lepida avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie

eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02. Lepida avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, Lepida avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione con raccomandata A/R e decorsi 15 giorni solari dal ricevimento della medesima. In tal caso, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto.

Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo

### **Art. 6 - Imposte e Tasse**

Tutti i corrispettivi indicati nell'offerta, sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.

Il Contratto, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

### **Art. 7 - Modifiche o integrazioni al Contratto**

Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a Lepida.

Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di Lepida.

Lepida si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, limitarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

### **Art. 8 - Proprietà intellettuale**

Resta inteso che il Contratto non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, Lepida non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all'Attività e/o ai Servizi ed al know-how di Lepida.

### **Art. 9 - Riservatezza**

Le Parti prendono atto e riconoscono che, nel corso dell'esecuzione del Contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l'altra Parte. A seguito di ciò, ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione riguardante l'altra Parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano già di

pubblico dominio o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 10 - Trattamento dati personali (Legge n. 196/2003)**

Quanto definito nel presente articolo non potrà essere applicato nell'ambito del progetto fedERa per il quale i profili di responsabilità, ai fini della disciplina in materia di trattamento di dati personali, verranno indicati nel Protocollo di Adesione e nel documento Sistema di Governo e Linee Guida Organizzative della Federazione.

In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 196/2003, i dati raccolti o che saranno comunicati tra le Parti, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel Contratto e relativi Allegati. Tali dati potranno essere conservati su archivi cartacei e/o su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 196/2003 e potranno essere comunicati per le finalità del trattamento a tutti gli eventuali attori coinvolti nella attività e servizi oggetto della fornitura di cui al Contratto

Il titolare del trattamento è Lepida. L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari delle comunicazioni è disponibile presso la sede di Lepida o sul sito web di Lepida raggiungibile all'indirizzo [www.lepida.it](http://www.lepida.it)

La sottoscrizione dell'offerta ha anche valore di consenso conferito reciprocamente dalle Parti relativamente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità di cui al presente articolo.

Le Parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

Il Cliente è e rimarrà unico responsabile della raccolta e del trattamento dei dati relativi al suo personale, a suoi consulenti, collaboratori, fornitori nonché dei clienti del medesimo e di tutti gli utenti dei servizi forniti dal Cliente attraverso il Servizio, senza che in alcun modo possa essere fatta discendere alcuna responsabilità in capo a Lepida. Il Cliente rilascia a tal fine ampia manleva a Lepida, impegnandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata da terzi in ragione di pretese violazioni della normativa inerente al trattamento dei dati personali.

### **Art. 11 - Limitazioni di responsabilità**

Quanto definito nel presente articolo non potrà essere applicato per i servizi di Data Center per il quale le limitazioni di responsabilità verranno indicate nell'Allegato Tecnico.

Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, dolo o colpa grave, la responsabilità di Lepida a qualunque titolo derivante dal Contratto, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, perdita di opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati, ecc.

Lepida non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell'erogazione del Servizio imputabili a:

- forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi;
- atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo;
- problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti;
- manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati;
- malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente ;

- inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica);
- errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente;
- problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente;
- attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell'Attività e/o l'erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni.

Per quanto non esplicitamente previsto nell' Allegato tecnico Lepida non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delle Attività o del Servizio .

Il Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quando non definito nel presente documento e nell' Allegato Tecnico.

### **Art. 12 - Caso Fortuito e Forza Maggiore**

Lepida non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni:

- che l'inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo;
- che non era ragionevole aspettarsi che Lepida, al momento di sottoscrivere il Contratto tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
- che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

Oltre alle condizioni sopra descritte, Lepida non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazioni definibili causa di "Forza Maggiore" e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali.

In presenza di causa di "Forza Maggiore", Lepida deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l'evento di "Forza Maggiore". Qualora l'evento di "Forza Maggiore" continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità a carico di Lepida.

E' in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.

### **Art. 13 - Sospensione del servizio**

In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore Lepida potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. Lepida potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso.

### **Art. 14 - Garanzie e manleva**

Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l'utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare:

- che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all'inizio dell'attività;
- che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e /o danni causati dall'utilizzo del Servizio da parte di terzi;
- che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente.

Nell'eventualità in cui soggetti terzi, senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne Lepida da ogni pregiudizio che possa derivarne.

Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascrivere a Lepida danni cagionati da tali accessi abusivi.

Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne Lepida da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente Lepida da ogni onere di accertamento o controllo.

Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private.

Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di "mail spamming" o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario).

A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di Lepida rispetto all'attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne Lepida da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest'ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall'attività svolta dal Cliente.

Fermo il diritto di Lepida di invocare la risoluzione automatica del Contratto ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di Lepida sospendere a propria discrezione, immediatamente e senza preavviso, il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

### **Art. 15 - Condizione risolutiva**

Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione

e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l'esecuzione del Contratto, lo stesso s'intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

#### **Art. 16 - Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)**

Lepida avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;
- b) uso improprio del Servizio e/o dell'infrastruttura;
- c) inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all'art. 14;
- d) qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.

Lepida avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con semplice comunicazione al Cliente della propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, anche mediante telefax o posta elettronica, restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto.

Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

#### **Art. 17 - Cessione del Contratto**

Per cessione del Contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.

Le Parti non potranno cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione.

Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.

#### **Art. 18 - Proprietà**

Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto stesso.

#### **Art. 19 - Legge applicabile e foro competente**

Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette alla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero.



Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente contratto le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.

### **Art. 20 - Disposizioni Varie**

Il Contratto rappresenta l'unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti.

In caso di discordanza, quanto previsto nell'Offerta, nell'Allegato Tecnico o in eventuali accordi, intese o protocolli sottoscritti tra le Parti sarà ritenuto vincolate e prevalente rispetto alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.

L'eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto non comporta automaticamente la nullità delle altre clausole.

Ogni modifica del Contratto sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto delle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto stesso.

### **Art. 21 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione inerente al Contratto dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto stesso (numero del contratto, numero di protocollo, data, oggetto).

Le comunicazioni – da inviare ai recapiti specificati nel Contratto o suoi Allegati - si considerano effettuate:

- a) in caso di invio a mezzo fax, al momento del ricevimento risultante dallo specifico rapporto di trasmissione con esito positivo;
- b) in caso in invio a mezzo e-mail, al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente;
- c) in caso di lettera raccomandata o di telegramma, al momento del ricevimento degli stessi;
- d) in caso di consegna a mano, al momento della firma della ricevuta di consegna per opera del ricevente.

Per ogni comunicazione che prevede esplicitamente l'utilizzo della raccomandata A/R l'indirizzo di spedizione – a meno di diversa indicazione contenuta nel Contratto o suoi Allegati - dovrà essere:

**Lepida S.p.A.**  
**Viale Aldo Moro, 64**  
**40127 Bologna**